



Ordinanza municipale concernente l'esposizione di impianti pubblicitari

IL MUNICIPIO DI LOSONE

richiamati:

- la Legge sugli impianti pubblicitari (LImp) del 26 febbraio 2007
- il Regolamento d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari (RLImp) del 24 settembre 2008
- il Regolamento concernente le tasse per le prestazioni dei servizi comunali (del 23 luglio 2001) e rispettiva Ordinanza;

d e c r e t a:

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente Ordinanza disciplina la procedura di competenza del Municipio in relazione alla posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate alla pubblica visione e stabilisce l'ammontare delle tasse applicabili.

Art. 2 Autorizzazione

L'esposizione di impianti pubblicitari nuovi o la sostituzione di impianti preesistenti all'interno della zona edificabile stabilita dal Piano Regolatore è soggetta alla preventiva autorizzazione del Municipio che viene concessa a titolo di precario.

Art. 3 Validità

¹ L'autorizzazione può essere modificata o revocata in qualsiasi tempo per motivi di interesse pubblico, senza indennità o risarcimento di danni di qualsiasi natura. La stessa è personale e ha validità unicamente per l'impianto oggetto della domanda.

² Ogni modifica o cambiamento dell'impianto necessita di una nuova autorizzazione.

Art. 4 Obblighi

¹ Il beneficiario di un'autorizzazione deve tenere l'impianto in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione.

² Il beneficiario di un'autorizzazione o, in via sussidiaria il proprietario dell'immobile, è responsabile della rimozione dell'impianto in caso di cessazione, cessione o cambio dell'attività.

Art. 5 Presentazione dell'istanza

La domanda d'autorizzazione deve essere presentata tramite formulario ufficiale al Municipio secondo le disposizioni degli art. 3 e ss RLImp.

Art. 6 Tasse

¹ Ogni decisione favorevole o negativa soggiace al prelievo di una tassa calcolata in funzione del tempo necessario per il disbrigo della pratica (esame dell'incarto, eventuale sopralluogo, consulenza), ritenuto un importo minimo di Fr. 50.— e un massimo di Fr. 2'500.—. La tassa é stabilita in conformità alle disposizioni dell'art. 7 ss del Regolamento concernente le tasse per le prestazioni dei servizi comunali e dalla rispettiva Ordinanza.

² L'esecuzione di perizie o altre prestazioni specialistiche sono integralmente poste a carico del richiedente.

Art. 7 Esenzioni

L'autorizzazione non è necessaria per targhe professionali, commerciali e industriali non luminose della dimensione massima di 1/2 mq collocate sul fondo o sull'edificio dove ha sede l'attività.

Art. 8 Sanzioni

¹ Quando, dopo richiamo scritto, il beneficiario di un'autorizzazione non provvede a ristabilire lo stato indecoroso di un impianto, oppure quando il contenuto dello stesso non risulta conforme alla legislazione vigente in materia, per lo stesso può essere imposta la rimozione. Se la rimozione non avviene entro i termini prescritti, l'impianto é rimosso dal Comune e le spese sono poste a carico del beneficiario dell'autorizzazione o, in via sussidiaria, del proprietario dell'immobile.

² Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con una multa fino a un importo massimo di Fr. 10'000.—. La procedura è disciplinata dagli artt. 145 ss LOC.

Art. 9 Entrata in vigore e abrogazione

La presente ordinanza entra in vigore immediatamente con la sua pubblicazione e abroga ogni precedente disposizione in materia.

IL MUNICIPIO

* * *

Approvata dal Municipio con ris. no. 1582 del 15 settembre 2009.

Pubblicata all'albo comunale a norma degli art. 192 LOC e 44 RALOC dal 19 settembre al 03 ottobre 2009.

Durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.